



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 7

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE TASI.

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MAGNABOSCO DINO	X		CASAROTTO GINO	X	
CRACCO ANNA	X		BOSCARDIN MARCO	X	
VALENTE STEFANO	X		ZANUSO ALBERTO	X	
SINICO ROBERTA	X		FRACASSO LAURA	X	
MARASCHIN SERGIO	X		PELLIZZARO PIETRO	X	
PIVOTTO MATTEO		X	PIETROBON LUISA ROBERTA	X	
CLERICI MARIANNA	X				

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Bonsanto dott. Costanzo.

Il Sindaco Dino Magnabosco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone quali scrutatori i Sig.: CLERICI MARIANNA, FRACASSO LAURA

OGGETTO: Aliquote Tasi anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-) che l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

-) che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-) che i commi 669 e 671 della legge 147/2013, così come variati dalla lettera b) del comma 14 della finanziaria 2016, prevedono che il **presupposto impositivo della Tasi** è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale;

-) che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) e che l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

-) ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso **il vincolo** in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile

Rilevato:

-) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16.07.2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina e l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale);

-) che il suddetto regolamento prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della Tasi **nella misura del 25%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile, della restante quota del tributo pari a 75% ;

-) che il comma 683 della predetta legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili analiticamente individuati e dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta e dove per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti che per l'anno 2017 risultano essere i seguenti:

Capitolo di bilancio 2017	Oggetto	Importi
Cap. 695	Spese di manutenzione e gestione degli immobili e degli impianti comunali	70.000,00
Cap. 1088	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	180.000,00
Cap. 1077	Manutenzione illuminazione pubblica	15.000,00
Cap. 1079	Piano neve	20.000,00
Cap. 1150	Manutenzione parchi e giardini	115.000,00
Cap. 1145	Parte spese per la derattizzazione	5.000,00
	totale	405.000,00

Preso atto che il comma 42 dell'articolo 1 della legge 232 del 11.12.2016 ha ulteriormente prorogato per il 2017 la sospensione degli aumenti delle aliquote e delle tariffe in precedenza disposta dal comma 26 della legge finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2016 e che pertanto si provvede a confermare le aliquote tasi attualmente vigenti approvate con la delibera di C.C. n. 16 del 18.03.2016 e precisamente:

Tipologia	Aliquote per mille
Abitazione principale e relative pertinenze escluse categorie A/1 – 8 – 9 e relative pertinenze per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	ESENTE comma 14 legge n. 208 del 28.12.2015
Abitazione principale e relative pertinenze in categorie A/1 – 8 – 9 e relative pertinenze per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	1,9 per mille
Quota a carico del possessore (proprietario, usufruttuario ed altri eventuali diritti reali) per le abitazioni principali degli utilizzatori, nella misura stabilita dal comune nel 2015 pari al 75%;	1,3 per mille
Fabbricati strumentali rurali - co. 678 legge 147/2013 D/10 + altre categorie catastali riconosciute come strumentali sulla base di apposita annotazione agli atti catastali	1,00 per mille
Aree fabbricabili	1,3 per mille
Terreni agricoli	Esclusi dal decreto legge 60/2014
Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati	1,3 per mille
Immobili merce - art. 1 comma 14, lettera c) della legge finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015	1 per mille pari allo 0,1 per cento

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	
--	--

-) che le aliquote così proposte rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), in base al quale la somma delle aliquote Tasi ed aliquote Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge per l'Imu al 31 dicembre 2013, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote a seconda della diversa tipologia di immobili, vincolo prorogato al 2015 ad opera della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014;

-) che il comma 688 della legge 147/2013 fissa per la Tasi, le medesime scadenze di pagamento dell'Imu;

-) Preso atto altresì che la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 all'articolo 1 ha previsto:

a) al comma 14 abolizione della Tasi sull'abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9); l'esenzione opera, quindi, anche per i detentori, a qualsiasi titolo, (locazione o comodato) di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale. **Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal comune nel 2015 pari al 75%** - (proprietario, usufruttuario ed altri eventuali diritti reali);

b) ai commi 53 e 54 l'introduzione di una riduzione al 75% sull'imposta stabilita dal Comune per gli immobili locati a **canone concordato di cui alla legge 431 del 9 dicembre 1998**;

c) al comma 17 l'incremento del fondo di solidarietà 2016 per ristorare completamente i comuni delle modifiche introdotte dalla legge 208/2015 in tema di esenzione tasi per l'abitazione principale e delle modifiche all'imponibilità IMU dei terreni agricoli;

-) che il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

-) che l'art. 1 comma 169 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) in attuazione del quale gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-) che ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

-) che con nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 4033 in data 28/02/ 2014, è stata resa nota la procedura, a decorrere dal 03/03/2014, di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Preso atto altresì che l'art. 3, comma 1), lett. o), del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 a modifica dell'articolo 239 del Testo Unico 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima il parere anche sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali, in relazione alle quali esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza, e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei parametri sono suggerite all'organo consigliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo Consigliere è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione; e che l'organo di Revisione ha espresso il proprio parere favorevole in data agli atti;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 "*Statuto dei diritti del contribuente*", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Vista la legge finanziaria per l'anno 2017 n. 232 del 11.12.2016

Preso atto che l'art. 1 comma 454 della L. n. 232 dell'11.12.2016 ha differito al 28.2.2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e pluriennale degli enti locali relativo al triennio 2017-2019 e che tale termine è stato successivamente prorogato **al 31 marzo 2017** con l'art. 5 comma 11 del decreto legge 30.12.2016, n. 244;

VISTO:

-) la legge n. 201/2011 e ss.mm.ii.;

-) la legge n. 147/2013;

-) il decreto legge n. 16/2014;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell'art. 49, i pareri:

-) tecnico del capo area Economico Finanziaria

-) di regolarità contabile del capo area Economico – Finanziaria;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote Tasi:

Tipologia	Aliquote per mille
Abitazione principale e relative pertinenze escluse categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	ESENTE comma 14 legge n. 208 del 28.12.2015
Abitazione principale e relative pertinenze in categorie A/1 – 8 – 9 e relative pertinenze per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	1,9 per mille
Quota a carico del possessore (proprietario, usufruttuario ed altri eventuali diritti reali) per le abitazioni principali degli utilizzatori, nella misura stabilita dal comune nel 2015 pari al 75%;.	1,3 per mille
Fabbricati strumentali rurali - co. 678 legge 147/2013 D/10 + altre categorie catastali riconosciute come strumentali sulla base di apposita annotazione agli atti catastali	1,00 per mille
Aree fabbricabili	1,3 per mille
Terreni agricoli	Esclusi dal decreto legge 60/2014
Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati	1,3 per mille
Immobili merce - art. 1 comma 14, lettera c) della legge finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille pari allo 0,1 per cento

3) di dare atto che il gettito Tasi stimato in circa **€ 405.000,00** è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sopra indicati;

4) di dare atto che il comma 688 della legge 147/2013 fissa per la Tasi, le medesime scadenze di pagamento dell'Imu

5) di dare atto che il comma 14 della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 ha previsto **l'abolizione della Tasi** sull'abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo

nucleo familiare, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9);

6) di dare atto che l'esenzione opera, anche per i detentori, a qualsiasi titolo, (locazione o comodato) di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale mentre per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal comune nel 2015 pari al **75%** -(proprietario, usufruttuario ed altri eventuali diritti reali);.

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine **del 14 ottobre 2016** così come disposto dalla lettera e) del comma 10 della legge finanziaria per l'anno 2016 n. 208 del 28.12.2016.

8) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 267/2000.

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

OGGETTO: ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE TASI.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Dino Magnabosco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Bonsanto dott. Costanzo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)